



COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
(Provincia di Varese)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Reg.Delib.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2012.

L'anno DUEMILADODICI - addì TRE - del mese di LUGLIO - alle ore 21.00, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Risultano:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
VERSIENTI GIUSEPPE	SI	
BELLI GIORGIO	SI	
FAMLONGA MARCO		SI
BORTOLUSSI MARCO		SI
TONETTO DEVIS	SI	
DELLA ROSA ANDREA	SI	
COMI CARLA	SI	
FILIPPI ANGELO	SI	
ZABRAK FABIO	SI	
BOSSETTI ALBERTO	SI	
ANESE PAOLO	SI	
BELLI CINZIA	SI	
PRINA GIAN PIERO	SI	
TOTALE	11	02

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Diego Barberis.

Il Sig. VERSIENTI GIUSEPPE - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 10 del 03/07/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 6, del D. Lgs n. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n.14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Vista la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle finanze relativa ai chiarimenti riguardanti l'Imposta Municipale Propria e con la quale i comuni possono deliberare o variare le aliquote e le detrazioni dell'imposta entro la data del 30 settembre 2012;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria", approvato con delibera di C.C. n. 09 in data odierna;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i favorevoli pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile dell'Area Contabile e dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti SETTE favorevoli e QUATTRO contrari (Cons. Bossetti, Anese, Belli Cinzia, Prina) essendo UNDICI i presenti e ZERO gli astenuti;

D E L I B E R A

1 - di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicato nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7)	4,0 per mille
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,6 per mille
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	4,0 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille

2 - di approvare per l'annualità 2012 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 2 14/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze in € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa quota di possesso.

Ulteriore detrazione spettante in presenza di figli, fino al compimento del 26° anno di età, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari ad €50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di €400,00.

3 - di delegare il Responsabile del Servizio Contabile a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13 , c 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

4 - Di confermare per l'anno 2012, ai soli fini della quantificazione dell'Imposta Municipale Propria i valori minimi delle aree edificabili, stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 07/03/2011 come da seguente tabella :

VALORE AREE EDIFICABILI								
Per le aree edificabili occorre calcolare l'imposta in base al valore venale in comune commercio del terreno. E' facoltà dei contribuenti avvalersi dei valori di cui all'art. 5 - comma 1 - del vigente Regolamento comunale:								
ZONA	A2	B1	B2	C1	D1	D2	D3	D4
VALORE	8,00	41,50	52,00	21,00	75,00	95,00	31,00	75,00

5 - di dichiarare con successiva votazione ad esito SETTE voti favorevoli e QUATTRO contrari (Cons. Bossetti, Anese, Belli Cinzia, Prina) essendo UNDICI i presenti e ZERO gli astenuti,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Versienti Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Diego Barberis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ...81..... reg.pubbl.

Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69).

Li, 09/07/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
f.to Dott.Diego Barberis

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 09/07/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
Dott. Diego Barberis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il 03/07/2012

- è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art .134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Li, 09/07/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA
(Dott. Diego Barberis)